

segue nota CB/34/97 del 6/2/97

20.11.95, n. 27 del 19.1.96, n.134 del 19.3.96, n. 274 del 17.5.96 e n. 384 del 22.7.96), è dunque possibile, dopo l'ampia riflessione compiuta in seno al Comitato, tracciare in via definitiva le linee guida cui codesta Società dovrà attenersi nei comportamenti riferiti alla materia sopra richiamata.

Va preliminarmente rilevata la particolarità e la sostanziale atipicità delle procedure previste per la realizzazione del programma di bonifica:

- in primo luogo, la realizzazione del programma è affidata dalla legge stessa all'IRI il quale provvede "direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate" (art.1, comma 1);
- per la realizzazione del programma "viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994" (art.1, comma 2); detto personale è utilizzato "attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma primo, ovvero di società partecipate di nuova costituzione" (art.1, comma 2 ter);
- per quanto riguarda gli interventi da realizzare, sono individuati (art.1, comma 1) in quelli indicati nel piano di recupero ambientale approvato con apposite delibere dal CIPE e nel Piano di risanamento approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente; tali interventi comprendono anche quelli di smantellamento e rimozione degli impianti (art.1, comma 1, seconda alinea).

Ciò premesso, per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, si deve ritenere che, pur rientrando la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art.2, comma 2, lett. c) 9 della L. 11.2.94, n. 109 e successive integrazioni e modificazioni (lavori realizzati da un privato con un contributo dello Stato superiore al 50% dell'importo complessivo), su tali disposizioni di carattere generale prevalga la disposizione di cui all'art.1, comma 1, della legge speciale n. 582/96 per la parte in cui dispone che al risanamento dell'area di Bagnoli provvede l'IRI "direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate".

Tale ultima disposizione identifica quindi tre modalità di intervento che dovrebbero coprire l'intera sfera di esigenze; ma se in via di diritto ciò è ammissibile sul piano teorico, non sembra tuttavia possa trascurarsi, in punto di

segue nota CB/34/97 del 6/2/97

fatto, una quarta categoria di esigenze - quale quella evidenziata da codesta Società - relativa alla fattispecie della necessità di ricorso a imprese esterne per interventi, in sostanza, la cui natura possa risultare opinabile sotto il profilo della "specialità".

Tale specifica problematica appare di indubbio interesse.

Invero, concorrerebbero in tal caso molteplici elementi da valutare, tra cui in particolare la necessità di rispettare sia i tempi di realizzazione del Piano che il quadro finanziario definito dal legislatore.

In altre parole, si tratta di apprezzare quelle evenienze in cui l'urgenza di provvedere con procedure più rapide debba essere valutata in relazione soprattutto agli obiettivi da perseguire, anche in termini di proficuità del lavoro da parte delle maestranze ex ILVA riassunte in servizio da codesta Società nel rispetto degli accordi sindacali, peraltro sanciti dall'apposito Comitato per l'occupazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Appare fuor di dubbio che la discontinuità del lavoro, il fermo dei cantieri, la complessità delle procedure costituirebbero fattori suscettibili di inficiare il piano finanziario posto a base di un progetto aziendale che una "società di capitale", quale è la Bagnoli S.p.A., deve responsabilmente eseguire nel rispetto dei principi del Codice Civile.

D'altro verso, tuttavia, non può trascurarsi la necessità del rispetto dei principi di "trasparenza" affermati dalla vigente normativa in materia.

Al di là di teorizzazioni giuridico-formali, sul piano pragmatico del proficuo adempimento alle indicazioni della legge speciale 582/96, istitutiva di questo Comitato, si esprime in via di prima approssimazione che la problematica in questione, che riveste peraltro - almeno concettualmente - carattere di residualità, possa essere affrontata, anche in via sperimentale, mediante un confronto "caso per caso" sull'esigenza di ricorrere a procedure più snelle anche nel caso di interventi non strettamente specialistici, ma pur urgenti e necessari, secondo parametri di positiva apprezzabilità sul piano della ragionevolezza.

Ciò, peraltro, nel convincimento che il postulato principio della "trasparenza" non può che trarre origine dal più ampio e generale principio della

segue nota CB/34/97 del 6/2/97

“conoscenza” e, quindi, trovare soluzione nella consapevolezza e responsabilità delle scelte adottate.

In altre parole, una costante e leale consultazione tra codesta Società e questo Comitato, con l’ausilio tecnico della Commissione di esperti, dovrebbe costituire metodo idoneo ad assicurare un corretto comportamento.

Ciò tuttavia non esclude la necessità di una attenta soluzione delle necessità di scelte per così dire “derogative” da parte di codesta Società, ribadendosi il carattere di sperimentalità dell’approccio sopra delineato.

Quanto sopra, con riferimento anche al delicato contesto socio-economico in cui si colloca l’esecuzione del Piano, che insiste su un territorio peraltro confinante con insediamenti militari (nazionali ed internazionali), che richiedono ancor più misure di cauta determinazione.

Circa infine la verifica del rispetto delle modalità di affidamento dei lavori prima dell’entrata in vigore della legge 18.11.96, n. 582, è da notare che le opere a farsi furono individuate e in parte realizzate dall’IRI già prima dell’emanazione del D.L. 20.11.95 n. 492 e cioè anteriormente a quelle norme che, pur nella precarietà propria della decretazione d’urgenza, potevano dare certezza del contributo e copertura di oltre il 50% dell’importo dei lavori.

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene di poter quindi distinguere conclusivamente tre periodi:

- A) **dall’approvazione dei progetti fino all’emanazione del primo decreto legge:** l’IRI, almeno formalmente, può essere ritenuto un soggetto privato che realizza in un’area di sua proprietà un intervento, sia pure secondo un progetto approvato da organi pubblici, senza la certezza di un contributo statale e, come tale, non tenuto al rispetto della normativa dei lavori pubblici; le opere realizzate, peraltro, sono assoggettabili a rimborso nei soli limiti in cui risultino corrispondenti a quelle previste e sia effettivamente documentata la relativa spesa;
- B) **dall’emanazione del primo decreto legge fino alla data della conversione in legge:** l’IRI sarebbe già tenuto al rispetto della normativa speciale e, secondo quanto sopra illustrato, della normativa generale. Tuttavia, tenuto

segue nota CB/34/97 del 6/2/97

conto della predetta aleatorietà del decreto legge, che il Comitato si è costituito solo in un secondo momento, nonché delle difficoltà interpretative delle disposizioni legislative adottate, si potrebbero ammettere anche gli affidamenti intanto intervenuti, alla stregua del punto A);

- C) **dall'emanazione della legge di conversione in poi:** potranno essere ammesse a rimborso le opere realizzate dall'IRI o dalle società partecipate o affidate o specialistiche, secondo le modalità sopra descritte.

Sussistendo peraltro nella complessità della materia trattata molti elementi peculiari in ciascuna fattispecie che suggeriscono di analizzare caso per caso ogni esigenza di affidamento a ditte "esterne", il Comitato, nella seduta del 28 gennaio 1997, ha deliberato di instaurare una permanente consultazione con codesta Società per esaminare compiutamente e tempestivamente i profili di legittimità dei comportamenti da autorizzare di volta in volta.

Poichè risulta che codesta Società ha in corso l'affidamento delle operazioni di monitoraggio totale dei terreni anche sulla base delle specifiche tecniche concordate con la Commissione degli esperti nella seduta del 22 gennaio 1997 e trasmesse a codesta Società dallo scrivente Comitato in data 28.1.97 prot. n. CB/18, si invita a voler prendere immediato contatto con questo Comitato per l'esame delle procedure instaurande.

per il Comitato di Coordinamento
Il Presidente

Marco De Felice

prot. CB/181/98

Roma, 3. NOV. 98

Alla **Società Bagnoli S.p.A.**
Via Coroglio, 49
80124 NAPOLI
Fax 081/5707666

Al **Ministero del tesoro del bilancio e della p.e.**
Servizio per la programmazione negoziata
via Boncompagni, 30
00187 ROMA
fax 06 8415916

Alla **Commissione degli esperti**
c/o Prof. Enrico Rolle
Università di Roma "La Sapienza"
Dipartimento idraulica trasporti e strade
Facoltà di ingegneria
Via Eudossiana, 18
00184 R O M A
Fax 8415916

Oggetto: determinazioni del Comitato di coordinamento sul secondo stato di avanzamento lavori - Riferimento direttiva del 6 febbraio 1997 n. CB/34/97, in materia di affidamenti a terzi di lavori, di servizi e di forniture. Collaudazioni in corso d'opera.

1. Sul 2° SAL presentato da codesta Società il 30.09.97, si è espressa in più riprese la Commissione degli esperti, con un prolungato approfondimento nel merito degli affidamenti a terzi.

L'ultima documentazione acquisita all'esame della predetta Commissione è stata inviata da codesta Società il 01.07.98.

Detto approfondimento ha prodotto il risultato di un prima attestazione della Commissione degli esperti datata 24.2.98 resa al Comitato il 6 marzo 1998, successivamente rettificata con l'attestazione del 6.4.98 pervenuta a questo Comitato il 22.4.98, nonché dai verbali del 24.04.98 n.35, pervenuto il 13.05.1998, e del 13.7.98 n. 41, pervenuto il 30 luglio 1998.

Il tempo trascorso è stato segnato da numerosi incontri svoltisi a livello formale con codesta Società sia con la Commissione degli Esperti sia con lo scrivente Comitato, sia congiuntamente con la predetta Commissione ed il Comitato.

Gli incontri congiunti sono avvenuti nelle seguenti date: 28 ottobre 1997; 28 gennaio 1998; 2 giugno 1998 e 22 giugno 1998.

Interpolate fra le predette date si sono susseguite riunioni della Commissione degli esperti e riunioni del Comitato di coordinamento, quest'ultime nei giorni: 9 dicembre 1997; 19 dicembre 1997; 15 gennaio 1998; 20 febbraio 1998; 3 marzo 1998; 16 marzo 1998; 22 aprile 1998; 12 maggio 1998 e 25 maggio 1998.

L'esame condotto dalla Commissione degli esperti ha portato alla proposta di stralciare dal predetto 2° SAL i seguenti importi riferiti a lavori, servizi o forniture affidati a terzi (verbali nn. 35 e 41, citati):

Italrecuperi	L. 1.816 mil.
Decalift	" 723,3 mil.
Cioce	" 383 mil.
Form	" 508 mil.

Con il citato verbale n.41 del 13.07.98 la Commissione degli esperti ha anche proposto di ammettere al finanziamento le spese di maggiori oneri sostenute dalle ditte CTSI, Nuova Canepa Metalmeccanica e CMSI per lavori aggiuntivi eseguiti durante lo smontaggio dell'altoforno n.5 e delle colate continue 2 e 3 nel periodo 1995 e 1996 per l'importo di £.210.000.000.

2. Tutto ciò premesso, la presente comunicazione corrisponde all'impegno preso dal Comitato di coordinamento nell'incontro del 2 giugno 1998 di dare una sintesi conclusiva della vicenda.

E' ben noto a codesta Società il contenuto della direttiva del 6 febbraio 1997 con la quale lo scrivente Comitato di coordinamento ha inteso fornire elementi di comportamento nell'affidamento degli appalti e alla quale Comitato e Commissione si sono sempre attenuti.

In essa si ammetteva una fase di evoluzione del quadro normativo di riferimento, che va dall'originario quadro negoziale, in cui l'IRI avrebbe dovuto sottoscrivere un accordo di programma giusta deliberazione del CIPE, all'iter formativo della legge speciale e alle stesse mutazioni in quest'ultima; nell'ambito di questa complessa realtà normativa il Comitato e la Commissione si espressero sul 1° SAL. Il Comitato di coordinamento nel prendere in considerazione i problemi derivanti dall'esigenza di garantire la continuità dell'occupazione e lo svolgimento degli ineludibili incombenzi imposti dalla normativa generale in materia occupazionale, ambientale e sanitaria, si dichiarava disponibile a valutare preventivamente caso per caso le questioni che - superata la precarietà della fase iniziale - rivestissero caratterizzazioni o presunti rischi di impropria o illegittima interpretazione sulla normativa degli appalti in affidamento a terzi.

Ora, nel merito dell'esame del 2° SAL, è apparsa chiara la mancanza di consultazione con il Comitato sui casi che poi hanno formato oggetto di contestazione da parte della Commissione degli esperti e che portano oggi questo Comitato di coordinamento alla sospensione dei pagamenti per le parti di lavori caratterizzate da valutazione di presunta irregolarità nelle procedure di affidamento.

Infatti il Comitato di coordinamento nella seduta del 24 settembre 1998 ha deliberato di confermare la sospensione del pagamento delle quote stralciate in quanto riguardanti affidamenti non conformi alla direttiva dello stesso Comitato di coordinamento del 6 febbraio 1997.

La sospensiva viene assentita con riserva di adottare definitiva determinazione di competenza di questo Comitato in merito alla ammissibilità a finanziamento, se ed in quale misura, della spesa stralciata.

3. In stretta connessione con la presente direttiva, il Comitato di coordinamento ha anche preso in esame la questione della procedura di collaudazione degli interventi e della definizione del ruolo delle commissioni di collaudo, sui quali aspetti è nota la posizione della Commissione degli esperti.

Al riguardo si comunica che il Comitato di coordinamento conferma per gli stessi presupposti che pongono in capo all'IRI l'obbligo del rispetto della normativa sui lavori pubblici e sui servizi il riconoscimento del titolo alla nomina dei collaudatori per lo svolgimento del collaudo tecnico amministrativo sia per i lavori affidati a imprese terze che per i lavori in economia eseguiti in proprio o da altre Società del Gruppo IRI.

Il presupposto conduce peraltro alla conclusione che sia l'individuazione dei componenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, quanto ai requisiti soggettivi sia l'idoneità tecnico amministrativa dei documenti di base necessari alle commissioni di collaudo per espletare i compiti loro affidati resta a totale responsabilità di codesta Società.


Così pure è evidente la conclusione che le commissioni di collaudo devono provvedere a tutti gli adempimenti connessi alla funzione svolta.

Per quanto sopra esposto si ritiene ammissibile a contributo anche la quota di spesa di £.298.000.000 relativa alle parcelle dei collaudatori solo se saranno accertati i requisiti soggettivi dei collaudatori, l'idoneità della documentazione ad essi sottoposta e la completezza delle prestazioni svolte. Per tale caso il contributo statale concernente detta spesa assieme all'importo precedentemente citato di £.210.000.000, ammesso al finanziamento dalla Commissione degli esperti nel predetto verbale n.41, sarà liquidato in occasione del pagamento della prossima rata relativa al 3° SAL già presentato da codesta Società ed ora in corso di valutazione da parte della Commissione degli esperti.

per il Comitato di coordinamento

Il Presidente

Mario De Gaetano



Allegato N

**Direttive alla Commissione degli Esperti per le funzioni di
monitoraggio, controllo e informazioni al pubblico**

CB/ 64 /98

Roma, 8 aprile 1998

Dott.Ing. Paolo BASILE GIANNINI
Viale Raffaello 50
80129 NAPOLI

Dr. Alessandro D'AMBROSIO
Provveditorato OO.PP.della Campania
via Marchese Campodisola, 21
80100 NAPOLI

Prof. Dr. Benedetto DE VIVO
Via Belsito 17
80123 NAPOLI

Prof. Arch. Andrea KIPAR
Via Hoepli 3
20121 MILANO

Prof. Ing. Valerio MILANO
Università di Pisa
Istituto di idraulica
via Gabba,22
56100 PISA

Dr.ssa Loredana MUSMECI
Istituto Superiore di Sanità
Laboratorio igiene ambientale
Viale Regina Elena 299
00161 ROMA

Prof. Enrico ROLLE
Università di Roma LA SAPIENZA
Dipartimento idraulica trasporti e strade
Facoltà di Ingegneria
Via Eudossiana 18
00184 R O M A

prot. CB/54/98:

Roma, 8 aprile 1998

Alla Commissione degli esperti per il controllo ed il monitoraggio per il risanamento dei siti industriali di Bagnoli

LORO SEDI

Oggetto: natura, compiti e comportamenti della Commissione degli esperti nominata dal Comitato di coordinamento: riscontro a nota 6.11.1997 e riferimenti ai verbali n. 22 del 6.11.1997; n. 29 del 3.2.1998; n. 30 del 2.3.98. DIRETTIVA.

Codesta Commissione ha in più riprese richiesto allo scrivente Comitato indirizzi di comportamento in ordine al proprio ruolo nell'ambito dei compiti affidati agli organi preposti dalla legge di riferimento.

Questo Comitato di coordinamento aveva già espresso in occasioni di incontri collegiali nelle sedi di Roma e di Bagnoli il proprio orientamento in materia, e, alla luce dell'esperienza fin qui maturata, ha ancora dibattuto le richieste di codesta Commissione in occasione dell'analisi delle problematiche degli accertamenti di spesa e dei correlati autonomi orientamenti assunti da codesta Commissione nei confronti della Società Bagnoli (v. verbali n. 29 del 3.2.98 e n. 30 del 2.3.98).

Dall'ampia riflessione compiuta in sede al Comitato, per ultimo nella seduta predetta, è possibile tracciare le linee guida cui codesta Commissione dovrà attenersi ritenendo questo Comitato di soddisfare con la presente le richieste formulate con la nota ed i verbali richiamati in oggetto.

E' necessario ricordare che la Commissione degli esperti ha natura di supporto e di ausiliarità all'esercizio delle funzioni di coordinamento e di alta vigilanza del Comitato di coordinamento, essendo da quest'ultimo nominata per sviluppare primariamente il "controllo e monitoraggio" delle attività di risanamento individuate dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 18.11.1996 ⁽¹⁾ e dei relativi stati di avanzamento.

(1) D'ora in poi denominata "legge"

Sia nel contesto normativo che regola le attività di risanamento in questione sia sotto il profilo generale, il Comitato di coordinamento riveste il ruolo di garante per conto dello Stato del buon fine di tutte le operazioni di risanamento, e, nel perseguire tale compito, esso Comitato si avvale anche della Commissione degli esperti volta a sovvenire alle valenze di ordine specialistico che il Comitato per sua natura e missione non possiede.

In via preliminare e di principio si osserva che, al pari del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, la Commissione degli esperti è organo collegiale e, pertanto, qualunque azione o atto o iniziativa individuale va preventivamente autorizzata dalla Commissione stessa che ne deve dare informazione al Comitato di coordinamento, precisandone limiti temporali, oggetto e modalità di esercizio. Ogni iniziativa al di fuori della collegialità delle decisioni e/o degli espressi mandati ha effetto nullo.

Con riferimento alla esplicitazione dei compiti cui per legge la Commissione degli esperti è tenuta, il Comitato ritiene di stabilire che:

1. Attività di controllo

L'attività di "controllo" consiste in sostanza nella verifica dell'efficacia rispetto all'obiettivo e della rispondenza dei progetti e delle iniziative assunte dalla Bagnoli S.p.A. alla normativa vigente, ai criteri, alle specifiche tecniche e ai tempi che la stessa Società ha previsto nel cronoprogramma dei lavori e delle forniture.

Per quanto riguarda le procedure per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi, l'operato della Bagnoli S.p.A., assoggettato anche per questo aspetto alla verifica del Comitato di coordinamento, deve essere conforme al combinato disposto della legge speciale e della normativa vigente in materia, così come indicato nella direttiva del 6.02.1997 n. CB/34 che ad ogni buon fine si allega copia.

In essa direttiva è indicato che lo speciale regime voluto dalla legge cui è sottoposto il contributo dello Stato nei confronti dell'IRI S.p.A. - e per esso Istituto della Bagnoli S.p.A. - finalizzato al risanamento dei siti industriali dismessi di Bagnoli, configura nel predetto soggetto attuatore la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 2, lett.C) legge n. 109 dell'11.2.1994, modificata dal decreto legge n. 101 del 3.4.1995 e convertito nella legge n. 216 del 2 giugno 1995.

Tanto si deve ribadire per eliminare ogni sorta di dubbi interpretativi che possano creare fuorvianti convincimenti nell'attività di controllo a consuntivo spettante a codesta Commissione nel rendere le attestazioni degli stati di avanzamento dei lavori.

Di conseguenza, le verifiche sugli appalti dei lavori, forniture e servizi saranno di norma a consuntivo, postulandosi il concetto del rispetto della responsabilità decisionale del soggetto vigilato.

Invece, le prescrizioni e le specifiche tecniche concernenti le attività, le lavorazioni e i servizi attinenti in senso stretto al risanamento dell'ambiente nonché alla preservazione della sanità pubblica devono essere esaminate da codesta Commissione tassativamente in forma preventiva e comunque in tempo utile a consentire eventuali correttivi.

I risultati delle verifiche devono formare oggetto di puntuale tempestiva relazione esclusivamente al Comitato di coordinamento come del resto previsto dagli stessi strumenti amministrativi recepiti nella legge (D.P.R. 8.6.95 e decreto del Ministro dell'Ambiente 21.12.95).

E' pertanto da escludere ogni sanzionamento autonomo e diretto nei confronti dell'IRI S.p.A. deputato per legge all'attuazione del "piano di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli" già approvato dal CIPE e recepito nella legge (art.1 comma 1), e, per esso Istituto, nei confronti della soc. Bagnoli S.p.A. delegata ad agire per conto dell'IRI a tutti gli effetti.

2. Monitoraggio

L'attività di monitoraggio, cui la legge associa quella della verifica, coincide con una accezione più ampia che è la conoscenza del fenomeno nel suo divenire.

Se lo si considera sotto tale più corretto profilo lessicale-interpretativo, infatti, il termine "monitoraggio" (si tratta come ben si sa di un neologismo applicato originariamente alla strumentazione di controllo dei malati ad alto rischio) non può che assumere il significato di conoscenza né preventiva né consuntiva dei lavori, ma tendere ad essere continua ed istantanea nozione dei fenomeni osservati.

Quanto al destinatario dei risultati la legge non lo esplicita ma appare fondato sostenere che "beneficiari primari" non possono che essere il soggetto vigilato e, nell'ordine il Comitato di coordinamento, gli organismi e le autorità preposte per legge ed in ultima istanza l'intera collettività per il dovere di informativa prevista per legge.

Sembra quindi rientrare in tale nozione il diritto-dovere di prevenire comportamenti e decisioni del soggetto vigilato non coerenti con le normative speciali e/o ordinarie che regolano l'attività di risanamento ed intervenire sotto forma propositiva al Comitato qualora la Commissione deduca dal monitoraggio situazioni di carattere "patologico".


3. Informazione al pubblico

L'informazione prevista dalla legge come dovere di codesta Commissione va intesa non nel senso di dare notizia al pubblico delle attività interne del Comitato, di codesta Commissione e tanto meno della Bagnoli S.p.A. di carattere strumentale e organizzativo, azioni su cui viceversa la Commissione è tenuta al segreto professionale e di ufficio. A detta segretezza espressamente si è ricondotta la deontologia dei rapporti che finora ha informato i comportamenti degli organi preposti dalla legge alla realizzazione delle finalità da essa statuite.

Peraltro si dà atto che l'informazione al pubblico resa finora dalla Commissione degli esperti risulta organizzata in maniera rispondente alle finalità della legge ed è stata predisposta in forma ineccepibile trovando piena collaborazione da parte del soggetto vigilato e riscuotendo consensi e incoraggiamenti da parte di Enti, Autorità, Istituti e parti sociali ai quali l'informativa è stata rivolta.

per il Comitato di coordinamento

Il Presidente



Roma, 6 febbraio 1997

prot. CB/ 34/97

Alla Società Bagnoli S.p.A.
Via Coroglio , 49
80124 NAPOLI
FAX 081 5707666

OGGETTO: direttiva

Questo Comitato ha esaminato in numerose riunioni le peculiari tematiche afferenti la materia degli appalti dei lavori, dei servizi e delle forniture cui codesta Società dovrà attenersi per l'esecuzione degli interventi previsti dalla normativa di attuazione del Piano di risanamento dei siti industriali di Bagnoli.

Peraltro, nella seduta del 16 ottobre 1996 codesta Società ebbe modo di rappresentare il proprio punto di vista sulla predetta materia, richiedendo in particolare indirizzi di comportamento compatibili con le necessità contingenti, allo scopo soprattutto di salvaguardare, mediante procedure snelle atte a consentire la tempestiva realizzazione degli interventi, il piano finanziario posto a base del predetto Piano di risanamento nonché la responsabile conduzione societaria secondo i principi e i criteri del Codice Civile.

A conclusione della riunione, questo Comitato, attesa la non ancora intervenuta conversione in legge dell'allora vigente D.L. del 20.9.96 n. 486, si riservò una più approfondita e compiuta riflessione anche sull'esigenza, rappresentata da codesta Società, di ricorrere in determinati casi e circostanze allo strumento della trattativa privata, nell'evidente rispetto dei principi di "trasparenza" più volte ricordati da questo Comitato, ma anche per poter concretamente perseguire quegli obiettivi di rispetto degli equilibri temporali e finanziari di realizzazione del Piano.

Ora, con la avvenuta conversione nella legge del 18 novembre 1996, n. 582 del D.L. succitato, con varie modificazioni rispetto al testo del D.L. 20 novembre 1995 n. 451 (ed anche rispetto ai successivi decreti legge n. 492 del

segue nota CB/34/97 del 6/2/97

20.11.95, n. 27 del 19.1.96, n.134 del 19.3.96, n. 274 del 17.5.96 e n. 384 del 22.7.96), è dunque possibile, dopo l'ampia riflessione compiuta in seno al Comitato, tracciare in via definitiva le linee guida cui codesta Società dovrà attenersi nei comportamenti riferiti alla materia sopra richiamata.

Va preliminarmente rilevata la particolarità e la sostanziale atipicità delle procedure previste per la realizzazione del programma di bonifica:

- in primo luogo, la realizzazione del programma è affidata dalla legge stessa all'IRI il quale provvede "direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate" (art.1, comma 1);
- per la realizzazione del programma "viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994" (art.1, comma 2); detto personale è utilizzato "attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma primo, ovvero di società partecipate di nuova costituzione" (art.1, comma 2 ter);
- per quanto riguarda gli interventi da realizzare, sono individuati (art.1, comma 1) in quelli indicati nel piano di recupero ambientale approvato con apposite delibere dal CIPE e nel Piano di risanamento approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente; tali interventi comprendono anche quelli di smantellamento e rimozione degli impianti (art.1, comma 1, seconda alinea).

Ciò premesso, per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, si deve ritenere che, pur rientrando la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art.2, comma 2, lett. c) 9 della L. 11.2.94, n. 109 e successive integrazioni e modificazioni (lavori realizzati da un privato con un contributo dello Stato superiore al 50% dell'importo complessivo), su tali disposizioni di carattere generale prevalga la disposizione di cui all'art.1, comma 1, della legge speciale n. 582/96 per la parte in cui dispone che al risanamento dell'area di Bagnoli provvede l'IRI "direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate".

Tale ultima disposizione identifica quindi tre modalità di intervento che dovrebbero coprire l'intera sfera di esigenze; ma se in via di diritto ciò è ammissibile sul piano teorico, non sembra tuttavia possa trascurarsi, in punto di